



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO
COMUNE DI SALA CONSILINA (SA)**



OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, PER I “LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI TRINITÀ” DEL COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) - CIG: 6801753822

FAQ 5

In riferimento ai requisiti tecnico-professionali richiesti si chiede di fornire i seguenti chiarimenti:

1. nel caso di RTP, è obbligatoria la presenza di un professionista con meno di 5 anni di iscrizione all'Albo?
2. nel caso di RTP, è ammissibile che uno dei componenti possieda in percentuale nulla i requisiti richiesti essendo iscritto da meno di 5 anni? In tal caso con quale percentuale parteciperà al raggruppamento?
3. in tali casi il professionista "giovane" rientra nel numero minimo di 5 unità o deve essere conteggiato a parte?

RISPOSTA 5

1. punto k, pag 9/42 del disciplinare di gara “i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, devono prevedere, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza”;
2. sulla corrispondenza tra quota di partecipazione al RTP, quota di esecuzione e quota dei requisiti (triplice corrispondenza) va ribadito il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 7 del 2014 e successivamente espressamente ribadito con la sentenza n. 27 dello stesso anno, in base al quale “Ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.-l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige *ex lege* il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della *lex specialis* della gara”.

Secondo l’Adunanza Plenaria, pertanto, pur non essendo principio imposto *ex lege*, la suddetta corrispondenza (“principio di corrispondenza” tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dell’appalto) ben può essere richiesta dalla *lex specialis* di gara, con ogni relativa conseguenza per il concorrente RTI che viola tale specifica disposizione.

La *lex specialis* lascia libera la composizione del Raggruppamento sia riguardo al numero delle mandanti sia riguardo alle percentuali di partecipazione al R.T.P..

A tal fine sia per il giovane professionista che per ogni componente del RTP è ammesso l’avvalimento sia di tipo esterno (con imprese ausiliarie non partecipanti alla gara) sia di tipo interno (con imprese ausiliare individuate tra le altre componenti il R.T.P.) coma da disciplinare di gara pag. 24/42), con la conseguenza che, in riferimento a tale